REGOLAMENTO (CEE) N. 1964/69 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1969

relativo alla diminuzione dell'importo di compensazione applicabile nel settore dei grassi ad alcune esportazioni francesi verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1660/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [2], prevede che l'importo di compensazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1661/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nei settori dei grassi in seguito alla svalutazione del franco francese [3], applicabile alle esportazioni per le quali l'esportatore dimostra che sono state oggetto d'un contratto concluso anteriormente all'11 agosto 1969, per il quale la restituzione è stata fissata in anticipo prima di detta data e nel quale il prezzo di vendita è espresso in franchi francesi, deve essere diminuito negli scambi con i paesi terzi ; che le ripercussioni che può avere sui precitati contratti l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1661/69 sono evitate se la situazione esistente prima della svalutazione viene ristabilita ; che, a tal fine, l'importo di compensazione deve essere ricondotto al livello dell'adattamento effettuato in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata nella politica agricola comune [4] ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1660/69, di cui viene diminuito l'importo di compensazione per le esportazioni di tutti i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1661/69 verso tutti i paesi terzi, è uguale a detto importo di compensazione diminuito dell'importo dell'adattamento della restituzione fissata in anticipo effettuato secondo l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1134/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso prende effetto a decorrere dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 2.
(4) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.